

Numero
3864

sl

0

Bellinzona
23 agosto 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Direttrice del Dipartimento federale delle
finanze (DFF)
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Seconda procedura di consultazione sull'Ordinanza del Consiglio federale concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OlmM)

Onorevole Consigliera federale,

desideriamo innanzitutto ringraziarla per averci coinvolto nella procedura di consultazione a margine.

La presente ordinanza attua l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese sulla base della modifica costituzionale approvata il 18 giugno 2023 in votazione popolare. Con la nostra missiva n. 5429 del 9 novembre 2022 ci siamo già espressi su una prima parte dell'ordinanza messa in consultazione il 17 agosto 2022 alla quale rimandiamo espressamente.

Fatte queste premesse, esponiamo di seguito le nostre considerazioni in relazione all'ordinanza in consultazione.

I. Principi

A titolo introduttivo e in termini generali, approviamo il concetto proposto secondo il quale l'obbligo di assoggettamento si basa sul principio dello «sportello unico» (cd. «one-stop-shop»).

Approviamo anche l'introduzione di un sistema informativo centralizzato e il fatto che le disposizioni procedurali si basino sulla Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Tuttavia, la leggibilità del progetto di ordinanza risente dei riferimenti alla LIFD. Essa presuppone una conoscenza approfondita della procedura fiscale prevista dalla LIFD.

Concordiamo anche con le disposizioni in materia di diritto penale fiscale.

Desideriamo inoltre formulare la seguente osservazione di carattere generale: le versioni francese e italiana non sempre corrispondono alla versione tedesca. È importante garantire una traduzione coerente e un uso uniforme dei termini.

Alcune disposizioni sono discusse più in dettaglio qui di seguito.

II. Commento dettagliato a determinati articoli

Ad. articolo 4

La disposizione proposta è limitata all'imposta integrativa svizzera. Tuttavia, il riferimento generale alle norme del modello GloBE garantisce che l'imposta integrativa internazionale sarà applicata anche alle joint venture.

Ad. articolo 5

Anche l'inizio e la fine dell'assoggettamento devono essere regolamentati perché, a differenza dell'imposta federale diretta, sono determinanti le condizioni esistenti all'inizio del periodo fiscale.

Capoverso 1

Il regolamento di cui al capoverso 1 è approvato.

Capoverso 2

Dalla formulazione del capoverso 2 lettera a) non è chiaro in base a quale normativa venga stabilito l'utile netto determinante. In linea di principio, l'utilizzo dell'utile netto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) come base per la dichiarazione dei redditi presentata per le imposte dirette sarebbe un approccio pratico. Analogamente, per il capoverso 2 lettera b), si dovrebbe fare riferimento al capitale proprio secondo il CO.

Tuttavia, prendere in considerazione gli utili netti non sembra essere l'approccio più appropriato, in quanto gli stessi non riflettono necessariamente in modo adeguato l'importanza economica della società interessata che può anche registrare perdite, nel qual caso l'obbligo di assoggettamento potrebbe passare a un'altra società. Si propone pertanto di basarsi sul criterio della somma di bilancio media per società secondo i conti annuali del CO degli ultimi tre esercizi (escluse le partecipazioni). In questo caso, non si applicherebbe il criterio alternativo del capitale proprio medio di cui alla lettera b).

L'unità costitutiva così determinata dovrebbe poi essere soggetta all'imposta integrativa per i tre anni successivi, al fine di evitare una variazione annuale degli obblighi fiscali soggettivi e di conseguenza, competenza territoriale.

Capoverso 3

Non è del tutto chiaro il motivo per cui l'obbligo di assoggettamento delle joint venture non possa basarsi anche sul capoverso 1.

Capoverso 4

Il capoverso 4 è poco chiaro sotto vari aspetti e deve essere precisato. Poiché i possibili casi di applicazione saranno probabilmente limitati e l'obbligo dell'assoggettamento può essere contestato anche nell'ambito della procedura di accertamento, si propone di cancellare questa disposizione.

Se dovesse essere mantenuta, sarebbe necessario chiarire i seguenti punti.

L'autorità fiscale cantonale che emette questa decisione dovrebbe essere l'amministrazione cantonale presumibilmente competente per l'imposta integrativa. Inoltre, da un punto di vista tecnico-legislativo, non è ideale menzionare la nozione di «amministrazione cantonale competente per l'imposta integrativa» senza alcuna definizione o riferimento alla relativa disposizione (competenza territoriale in base all'articolo 15). In aggiunta, sarebbe necessario prevedere gli stessi rimedi giuridici previsti per l'imposizione fiscale, ossia una procedura di reclamo dovrebbe precedere la procedura di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

Ad. articolo 7

La disposizione proposta è accolta con favore.

Ad. articolo 12

Capoverso 2

Riteniamo positivo che venga introdotta una normativa che copra tutte le situazioni.

Ad. articolo 14

Suggeriamo di verificare se tutti gli articoli pertinenti della LIFD sono effettivamente citati. Rimandiamo ai commenti sugli articoli 25 e 27.

Ad. articolo 15

Capoverso 2

L'amministrazione fiscale cantonale competente per l'imposta integrativa non è definita. Proponiamo pertanto la seguente formulazione: «L'amministrazione fiscale cantonale dell'imposta federale diretta del Cantone in cui l'unità costitutiva è soggetta ad imposta all'inizio del periodo d'imposta ai sensi dell'articolo 5 (amministrazione fiscale cantonale competente per l'imposta integrativa) è competente per la riscossione dell'imposta integrativa».

Capoverso 3

Qualora un solo Cantone entri in linea di conto per la competenza territoriale e tale competenza viene contestata dall'unità costitutiva soggetta ad imposta integrativa, allora viene automaticamente contestato anche l'obbligo di assoggettamento (cfr. articolo 5 capoverso 4). Pertanto, è ipotizzabile solo il caso in cui entrino in linea di conto più Cantoni. È necessario valutare un'eventuale modifica del testo.

Ad. articolo 17

Capoverso 1

Per motivi di coerenza, la distinzione tra «amministrazione cantonale competente per l'imposta integrativa» (capoverso 1) e «amministrazione cantonale non competente per l'imposta...» (capoverso 3) dovrebbe essere eliminata. Secondo il concetto di «sportello unico», di norma può esistere una sola amministrazione cantonale responsabile della riscossione dell'imposta integrativa. Proponiamo pertanto la seguente formulazione:

«L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa ~~competente per la tassazione~~ può trattare i dati nel sistema d'informazione per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza».

Capoverso 2

Limitare la facoltà di redigere e pubblicare statistiche ai Cantoni di tassazione è troppo restrittivo, per cui proponiamo la seguente estensione: «~~L'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa può~~ I Cantoni possono elaborare e pubblicare statistiche sull'imposta integrativa.»

Capoverso 3

La formulazione del capoverso 3 dovrebbe essere adattata come segue: «Le amministrazioni cantionali fiscali ~~dell'imposta integrativa non competenti per la tassazione~~ possono consultare ~~esaminare~~: ...»

È inoltre necessario garantire che tutti i dati e le informazioni che le autorità fiscali ottengono durante la riscossione dell'imposta integrativa possano essere utilizzati anche ai fini dell'imposizione diretta. A tal fine deve essere creata una relativa base giuridica in questa ordinanza.

Ad. articolo 18

Capoverso 1

Proponiamo la seguente formulazione: «L'unità costitutiva soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 5 deve registrarsi spontaneamente nel sistema informativo entro il termine stabilito dall'articolo 19 per la presentazione della dichiarazione dell'imposta integrativa».

Capoverso 2

Il capoverso 2 dovrebbe essere integrato per specificare che i dati devono essere inseriti nel sistema informativo ai sensi dell'articolo 16.

In caso di omissione, si dovrebbe stabilire che l'unità operativa che non ha adempiuto ai suoi obblighi può essere richiamata e, in fine, registrata d'ufficio. Dovrebbe inoltre essere possibile imporre una multa ai sensi dell'articolo 28.

Infine, dovrebbe essere previsto l'obbligo di utilizzare il sistema informativo e di ricevere le richieste di informazioni e le decisioni notificate per via elettronica (l'articolo 104a capoverso 3 nLIFD non si applica, in quanto prevede il consenso del contribuente per la notifica di documenti in forma elettronica).

Ad. articolo 19

Capoverso 2

Invece di utilizzare il termine non tecnico «sollecitare per rimediare» sarebbe opportuno far riferimento alla «diffida» al fine di stabilire una coerenza terminologica con l'articolo 28, il quale presuppone la diffida come elemento oggettivo di punibilità.

Ad. articolo 22

Nel caso di notifica per via elettronica, l'articolo 104a capoverso 3 nLIFD (in vigore dal 01.01.2024) deve essere escluso, in quanto dipende dal consenso del contribuente.

Ad. articolo 23

In relazione all'articolo 18 capoverso 2, secondo cui l'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa deve comunicare per via elettronica con le autorità fiscali, non è chiaro se anche i reclami debbano essere effettuati esclusivamente per via elettronica.

Capoverso 1

Mal si comprende il motivo per il quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) debba dare il proprio consenso a considerare il reclamo come un ricorso, dato che tale consenso non è previsto nemmeno nella LIFD. Proponiamo pertanto la seguente formulazione del capoverso 1: «Il reclamo presentato dall'unità operativa assoggettata all'imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaurientemente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso dell'amministrazione cantonale dell'imposta integrativa e dell'AFC, al Tribunale amministrativo federale.»

Capoverso 2

L'amministrazione cantonale competente per l'imposta integrativa che ha notificato una decisione di tassazione può, entro il termine di reclamo, revocarla o reconsiderarla. Il diritto di presentare reclamo dell'amministrazione cantonale responsabile dell'imposta integrativa è quindi privo di significato.

Non dovrebbe essere concesso alcun diritto di reclamo agli altri Cantoni.

Il termine «ricorrere» non è corretto; dovrà essere sostituito da «presentare reclamo».

Capoverso 3

Il capoverso 3 dovrebbe essere abrogato poiché i relativi termini derivano dal riferimento alla LIFD.

Ad. articolo 24

Accogliamo con favore questa proposta.

Ad. articolo 25

In linea di principio, la procedura di inventario non si applica alle persone giuridiche, per cui il relativo riferimento dovrebbe essere eliminato. Se il riferimento dovesse essere mantenuto, dovrebbe essere incorporato nell'articolo 14.

Ad. articolo 26

Sarebbe auspicabile un'unica data di scadenza, dato che la soluzione proposta prevede molte date di scadenza diverse. Proponiamo quindi di fissare la data di scadenza unica alla fine di marzo del secondo anno successivo all'inizio dell'esercizio in questione. Questo semplifica l'utilizzo e la programmazione delle applicazioni di riscossione.

Ad. articolo 27

Questa disposizione è appropriata. Ci si chiede se il riferimento corrispondente non debba essere inserito nell'articolo 14.

Ad. articolo 29

Vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che il rapporto esplicativo sull'articolo 29 potrebbe essere interpretato in modo errato, in quanto afferma che gli elementi costitutivi del reato di evasione fiscale corrispondono a quelli della LIFD. Non è così. Gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 29 sono modellati su quelli della LIFD e costituiscono un reato separato che è oggetto di un procedimento separato.

Ad. articolo 36

Capoverso 1

Il termine «Il Cantone competente per la tassazione» dovrebbe essere sostituito da «amministrazione cantonale dell'imposta integrativa».

Ad. articolo 37

Capoverso 1

Il termine «Il Cantone competente per la tassazione» dovrebbe essere sostituito da «amministrazione cantonale dell'imposta integrativa».

Capoverso 2

Per il versamento dell'imposta integrativa si propone un termine fino a 90 giorni dall'incasso.

Capoverso 3

Il capoverso 3 deve essere completato come segue: Se la tassazione dell'imposta integrativa non è passata in giudicato entro due anni dalla fine dell'esercizio, il versamento avviene sulla base delle somme riscosse provvisoriamente e incassate dal Cantone. «Il conteggio definitivo degli importi riscossi viene effettuato sulla base della decisione di tassazione cresciuta in giudicato».

Nelle costellazioni intercantonali, la cd. «seconda» ripartizione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 deve essere effettuata in linea di principio sulla base dei fattori di ripartizione provvisori. Se, sulla base dell'accertamento dell'imposta sull'utile, si riscontrano differenze d'imposta significative superiori a CHF 50'000 per Cantone, i Cantoni interessati possono richiedere una rettifica della ripartizione. Sarà da precisare che la ripartizione dovrà avvenire in analogia all'articolo 197 capoverso 1 LIFD.

RG n. 3864 del 23 agosto 2023

Inoltre, dovrebbe essere introdotta una disposizione analoga all'articolo 197 capoverso 2 LIFD: «Se i Cantoni non possono accordarsi sulla ripartizione, decide il Tribunale federale come istanza unica».

Ad. articolo 38

La compensazione deve essere calcolata sulla base dell'importo lordo dell'imposta integrativa, compresa la quota federale. L'articolo 36 deve essere modificato di conseguenza.

Voglia gradire, onorevole Consigliera federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa
i

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet